
Impresa – Forme giuridiche

Azienda – Territorio

Forme Giuridiche di una azienda

- Impresa individuale
- Società

Società nell'ordinamento italiano

- Società semplice S.s.
- Società in nome collettivo S.n.c.
- Società in accomandita semplice S.a.s
- Società a responsabilità limitata S.r.l
- Società per azioni S.p.a
 - Azioni
 - Obbligazioni
 - Consiglio di Amministrazione
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio di amministrazione
 - Collegio sindacale
- Società in accomandita per azioni S.a.p.a


Azienda – Territorio

L'attività produttiva è un insieme di elementi integrati ed interagenti, che servono ad accrescere l'utilità di un bene o di un servizio.

Questa è una definizione molto generica per si può estendere a qualsiasi tipo di azienda: manifatturiera, agricola, dei servizi, trasporto energia ecc.

Ogni azienda agirà in un certo territorio portando: reddito, prodotti e servizi.

A sua volta il territorio agirà sull'azienda con le leggi di mercato, il tipo di tecnologie presenti ed il tipo di manodopera.




Forme Giuridiche di una azienda

Si definisce impresa un'attività economica, organizzata dall'imprenditore, per la produzione di beni e servizi

Il codice civile prevede diverse forme di impresa, un prima suddivisione consiste in

- impresa individuale: l'attività è esercitata da una sola persona, l'imprenditore
- società: l'attività di impresa è esercitata da più persone che uniscono.



Impresa individuale

Fa capo ad una sola persona che la gestisce e che, con le sue proprietà, risponde alle obbligazioni verso terzi.

È caratterizzata da flessibilità, rapidità di decisioni e minori obblighi amministrativi e contabili.

Può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori,

Se il titolare la gestisce con i propri familiari si può creare una “impresa familiare”, in questo caso al titolare spetta almeno il 51 % degli utili.

Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:

- Richiedere eventuali licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie ecc.
- Aprire una posizione IVA
- Iscrivere al Registro delle Imprese presso la camera di Commercio
- Iscrivere all'INPS ed eventualmente all'INAIL

Società

Una società è creata da due o più persone che riuniscono per svolgere un'attività economica, essa deve avvenire per atto pubblico.

Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'attività che si intende esercitare.

A ricoprire il ruolo di imprenditore è la società e non il singolo.

Le società si dividono in commerciali e non commerciali,

- Le società commerciali: *svolgono attività industriale di produzione di beni o servizi, di intermediazione, di trasporto, bancaria, assicurativa ecc.*
- Le società non commerciali: *svolgono attività diverse da quelle indicate in precedenza come ad esempio quelle agricole o professionali*

Società nell'ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano esistono due tipi di società: le società di persone e le società di capitali, per ognuna di esse è prevista ulteriore suddivisione.

Società di persone

- Società semplice S.s.
- Società in nome collettivo S.n.c.
- Società in accomandita semplice S.a.s

Società di capitali

- Società a responsabilità limitata S.r.l
- Società per azioni S.p.a
- Società in accomandita per azioni S.a.p.a

Società semplice

È una società costituita da due o più persone che rispondono, salvo patto contrario, illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni societarie, non è previsto il suo fallimento anche in caso di insolvenza.

È adatta per l'esercizio di modeste attività produttive quali quelle agricole o professionali, non può svolgere attività commerciali.

Per il contratto non è prevista alcuna forma particolare né iscrizione al registro delle ditte, può essere costituita anche oralmente, o essere creata in modo implicito in base al comportamento dei soci (società di fatto).

Società in nome collettivo S.n.c.

Deriva dalla società semplice, deve però essere costituita con atto notarile e deve essere iscritta al registro delle imprese della camera di commercio.

Anche essa è costituita da due o più soci che rispondono in modo solidale ed illimitato delle obbligazioni della società, anche se la loro responsabilità è sussidiaria rispetto a quella della società ovvero un creditore può rivalersi sui beni dei soci solo dopo avere cercato di soddisfarsi sul patrimonio della società.

È una forma di società ideale per esercitare attività economiche commerciali ed industriali di piccole dimensioni, non è previsto il versamento di un capitale minimo, la legge vieta l'assunzione di familiari dei soci e dell'amministratore

Società in accomandita semplice S.a.s.

In questo tipo di società esistono due tipo di soci

soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per tutte le obbligazioni della società

soci accomandanti che rispondono limitatamente alla sola quota conferita.

Il capitale sociale è formato da quote versate da tutti soci.

Nell'atto costitutivo della società devono essere specificati i soci accomandatari ed accomandanti.

L'esercizio dei poteri viene fatto dai soli soci accomandatari con principi simili a quello delle società a nome collettivo.

I soci accomandanti possono effettuare azioni di controllo sull'operato della società.

Il vantaggio di questo tipo di società sono costi contenuti e semplicità di gestione.

Società a responsabilità limitata S.r.l.

È un tipo di società che presenta tutti i vantaggi della società per azioni, soprattutto quello della responsabilità per le obbligazioni sociali limitata al patrimonio sociale, nonostante possa essere costituita con capitali esiguo (minimo di 10000 euro di cui 2500 versati all'atto della costituzione).

Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni, per cui non sono facilmente commerciabili, esse possono essere trasferite ed il loro trasferimento deve essere trascritto nel libro dei soci.

La società a responsabilità limitata deve costituirsi con un atto pubblico avente gli stessi requisiti di quello delle società per azioni.

La S.r.l può essere costituita anche da un solo socio assumendo il nome di S.r.l uninominale

Società per azioni S.p.a

È il tipo di società adottato dalle più importanti imprese: da quelle industriali, a quelle di trasporto, alle banche alle assicurazione ecc.

Esse fanno conseguire ai soci i seguenti vantaggi:

- limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali al solo ammontare delle azioni possedute
- possibilità di realizzare in qualsiasi momento il denaro investito vendendo le azioni possedute, senza che tale vendita pregiudichi il funzionamento della società

Possono essere formate sia da soli privati cittadini che soli enti pubblici ma anche, insieme, da privati ed enti pubblici.

La S.p.a. può essere costituita con un atto notarile e con un capitale minimo di 120 000 euro, questo capitale viene suddiviso in “azioni” che permettono al possessore il diritto:

- di partecipare all'assemblea dei soci con diritto di voto
- di partecipare agli utili in proporzione alle quote possedute (dividendi)
- il reintegro nel possesso della quota corrispondente di capitale in caso di liquidazione della società
- di esercitare un limitato controllo sulla gestione

Azioni

Le azioni possono essere scambiate con molta facilità e possono cambiare di valore anche nel corso della giornata, si dividono in:

- azioni ordinarie, che devono rappresentare almeno il 50% del capitale societario, permettono il diritto alla divisione degli utili, al voto nelle assemblee per la nomina degli amministratori, approvazione del bilancio, modifica dello statuto ecc.
- azioni privilegiate esse danno, al possessore, il diritto di precedenza nella distribuzione degli utili, ma non danno diritto di voto se non nelle assemblee straordinarie

Obbligazioni

Sono utilizzate dalle società per azioni per fornirsi di danaro.

Esse sono debiti pecuniari che la società assume verso terzi da cui ha ricevuto un prestito.

Le obbligazioni, come le azioni, hanno un valore pecuniario, ma diversamente da queste ultime, hanno un valore quasi costante.

Gli obbligazionisti, non partecipano alle vicende della società, ma sono solo dei creditori, anche se possono riunirsi in assemblea per deliberare sulle modifiche delle condizioni del prestito

Gli organi della società per azione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio di amministrazione
- Collegio sindacale

Assemblea dei soci

È l'organo sovrano della società.

Essa esprime la volontà dell'ente e nomina tutti gli altri organi.

Esistono due tipi di assemblee

- Ordinaria che viene convocata una volta all'anno e provvede all'approvazione del bilancio alla nomina degli amministratori e dei sindaci e delibera sugli altri inerenti alla gestione dell'impresa.
- Straordinaria che viene convocata quando necessaria e delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla emissione di obbligazioni e sulla nomina dei liquidatori.

Possono intervenire alle assemblee gli azionisti iscritti nel libro dei soci.

Sono previsti per i due tipi di assemblee diverse soglie minime di costituzione (quorum costitutivo) e di decisione (quorum deliberativo)

Consiglio di Amministrazione

È l'organo esecutivo e direttivo della società.

Possono farne parte anche persone che non sono soci e può essere condotto collegialmente (consiglio di amministrazione con presidente)

singolarmente (amministratore unico)

In caso di amministrazione collegiale, il consiglio di amministrazione può, se l'atto costitutivo lo consente, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più soci che sono detti amministratori delegati.

Gli amministratori durano in carica tre anni; non è consentita una nomina con durata maggiore, ma possono essere rinominati più volte.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta.

Collegio sindacale

A questo organo è affidata la funzione di controllo.

È composto da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti nominati tutti dalla assemblea ed ha la durata di tre esercizi; l'assemblea designa anche il presidente del collegio.

Il collegio deve vigilare su:

- Osservanza della legge dello statuto;
- Rispetto del principio di corretta amministrazione
- Organizzazione amministrativa e contabile della società del suo funzionamento

Il controllo contabile, che può essere demandato ad una società esterna di revisione, consiste nel controllare la tenuta della contabilità e verifica del bilancio.

Società in accomandita semplice per azioni S.a.s.

Ha le stesse caratteristiche della società in accomandita e delle società per azioni di cui forma un mix.

Può essere costituita con un capitale minimo di 120000 euro.

Anche in essa sono previsti due tipi di soci:

i soci accomandatari che hanno il potere di amministratori con le collegate responsabilità ed i soci accomandanti che rispondono limitatamente alle azioni sottoscritte e non possono svolgere attività di amministrazione.